



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di martedì 9 Novembre 2021

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gli effetti fiscali in capo alle società di persone delle plus/minusvalenza da recesso
di Stefano Rossetti

EDITORIALI

Appuntamento alle ore 9 con Adempimenti In Diretta
di Laura Mazzola

CONTENZIOSO

Il discriminio tra giurisdizione tributaria e ordinaria
di Luigi Ferrajoli

LAVORO E PREVIDENZA

Sanzioni dovute se il professionista non riceve risposta dalla Cassa sui contributi dovuti
di Lucia Recchioni

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione fra la successione universale e la mera evoluzione organizzativa
di Fabio Landuzzi

CONTABILITÀ

Assegnazione dei beni ai soci: le scritture contabili
di Stefano Rossetti

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gli effetti fiscali in capo alle società di persone delle plus/minusvalenza da recesso

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

PARTE IL RUNTS: QUALI NOVITÀ PER IL NON PROFIT?

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'operazione di **recesso da una società di persone**, al pari delle società di capitali, comporta, se la quota non viene liquidata in denaro, **l'assegnazione di uno o più beni al socio recedente**.

Conseguentemente, in capo alla società può emergere una **plusvalenza** o una **minusvalenza** confrontando il valore normale del bene assegnato (o dei beni assegnati) con il relativo costo fiscale.

Sotto il profilo fiscale, sia in caso di emersione di una plusvalenza sia in caso di minusvalenza, anche per le società di persone si applicano rispettivamente le disposizioni contenute negli [articoli 86, commi 1 e 4, e 101, comma 1, Tuir](#). Ciò in base al richiamo operato dall'[articolo 56, comma 1, Tuir](#).

Tutto ciò premesso, se dall'operazione di assegnazione di beni ai soci dovesse emergere:

- **una minusvalenza**, tale componente negativo sarebbe [indeducibile \(articolo 101, comma 1, Tuir\)](#) in quanto si tratterebbe di una minusvalenza da valutazione;
- **una plusvalenza**, tale componente positivo sarebbe tassato ai sensi dell'[articolo 86, comma 1, Tuir](#).

In relazione a quest'ultimo aspetto tuttavia, si sottolinea che il [comma 4 dell'articolo 86](#) Tuir prevede che se il bene oggetto di cessione (in questo caso di assegnazione) è posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, il contribuente può decidere in quante **quote costanti desidera assoggettare la plusvalenza ad imposizione, fino ad un massimo di cinque, compreso il periodo d'imposta di realizzo** (cinque quote costanti rappresenta la massima dilazione consentita, pertanto il contribuente è libero anche di assoggettare a tassazione la plusvalenza per un periodo inferiore). Tale scelta, **in relazione alle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta 2020, deve essere effettuata compilando i righi da RS7 a RS10 del Modello**

RedditISP 2021.

Sul tema, tuttavia, è opportuno segnalare la posizione della Suprema Corte (Cassazione n. 991/2015), la quale ha affermato che **la scelta relativa alla rateizzazione, oltre che in dichiarazione dei redditi, può avvenire anche ai sensi dell'articolo 1 D.P.R. 442/1997, norma che disciplina l'opzione e la revoca di regimi contabili di determinazione dell'imposta e dei regimi contabili.**

Ad avviso della Corte di Cassazione, dunque, è possibile fruire del beneficio della rateizzazione della plusvalenza anche mediante **comportamento concludente**, ovvero mediante la corretta imputazione delle variazioni in aumento e in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

Per ciò che concerne l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale al fine di fruire della rateizzazione della plusvalenza, è utile ricordare che **la dichiarazione fiscale si intende validamente presentata se trasmessa all'Amministrazione finanziaria entro il termine previsto per legge**; tuttavia, l'articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998 considera **valida (ma tardiva) la dichiarazione spedita entro il novantesimo giorno dal termine previsto dalla legge**. Oltre tale termine la dichiarazione si considera omessa ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati.

Da ultimo, si rammenta che **la scelta della rateizzazione non può essere revocata dal contribuente presentando una dichiarazione integrativa** ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del D.P.R. 322/1998 in quanto tale possibilità è riservata alla correzione *“di errori od omissioni compresi quelli che abbiano comportato l'indicazione di un maggiore o minore imponibile, debito d'imposta o credito d'imposta”*.

Attraverso la dichiarazione integrativa è possibile rimuovere errori od omissioni limitatamente ai dati contenuti nella dichiarazione di redditi che si qualificano come **dichiarazioni di scienza**, restando così **esclusi gli errori legati a manifestazioni di volontà negoziale del contribuente tra cui figura la facoltà concessa al contribuente di rateizzare la plusvalenza ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Tuir** (vedasi Circolare n. 8/E/2010, Risoluzione n. 325/E/2002, Cassazione n. 14550/2018 e Cassazione n. 30172/2017).

Ciò è coerente con il fatto che a posteriori il contribuente potrebbe ritenere conveniente modificare la scelta effettuata in precedenza:

- **modificando la durata della dilazione;**
- **revocando l'opzione;**
- **esercitando l'opzione in caso di tassazione integrale della plusvalenza.**

EDITORIALI

Appuntamento alle ore 9 con Adempimenti In Diretta

di Laura Mazzola



Alle ore 9, come di consueto, l'appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***, giunto alla settima puntata.

Nella **prima sessione dedicata all'aggiornamento** analizzeremo le **novità** in riferimento alla prassi e alla giurisprudenza.

In merito alla **prassi relativa alla settimana appena trascorsa**, si segnala che l'Agenzia delle entrate ha pubblicato **una circolare, una risoluzione, 8 risposte ad istanze di interpello e 2 provvedimenti di nostro interesse**.

Dopo un breve cenno relativo ai **nuovi codici tributo approvati per l'utilizzo**, in compensazione, **del contributo a fondo perduto** di cui all'[articolo 1, comma 30-bis, D.L. 73/2021](#), segnaleroemo la **circolare** con la quale l'Amministrazione finanziaria ha evidenziato alcuni aspetti relativi all'ambito di applicazione del **credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuali**.

In particolare, riepilogheremo l'**ambito soggettivo, l'ambito oggettivo, la misura, l'utilizzabilità e il trattamento fiscale del credito di imposta**.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo le massime delle seguenti **ordinanze: la n. 30997 del 2 novembre**, relativa alla **corretta procedura di notifica per verificare l'avvenuta ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario**, la [n. 31001 del 2 novembre](#), relativa alla **vendita delle quote preceduta dal trasferimento di un ramo**, e la [n. 31620 del 4 novembre](#), in merito alla **validità dell'accertamento fiscale basato sul verbale firmato dal professionista in sede di ispezione**.

La **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, sarà a cura del collega **Stefano Rossetti**, che approfondirà la **territorialità Iva delle cessioni di immobili e dei servizi**.

immobiliari.

Nella **terza sessione**, dedicata alle **prossime scadenze**, ricorderemo i **versamenti** riguardanti **le rate del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte dirette e dell'Inps, l'Iva mensile o trimestrale, la terza rata Inps e la quarta rata Inail**.

Di seguito verrà approfondita la scadenza di versamento, del **15 novembre**, relativa all'**imposta sostitutiva collegata alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non qualificate**.

La **quarta sessione**, dedicata agli **adempimenti in pratica**, sarà a cura di **Melissa Farneti di Team System**, che analizzerà le **modalità di raccolta delle firme sui documenti con TS Signature**.

Il nostro settimo appuntamento si concluderà con la **sessione dedicata alla risposta ad alcuni quesiti** che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** ci sarà comunque la possibilità di visionare la **settima puntata in differita on demand a partire da questo pomeriggio alle ore 15**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

CONTENZIOSO

Il discriminio tra giurisdizione tributaria e ordinaria

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 2 D.Lgs. 546/1992](#) disciplina la **giurisdizione tributaria** e in particolar modo stabilisce che *“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati [...]”. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento [...]”*, atteso che la cartella o il sollecito di pagamento non possono essere qualificati come atti dell'esecuzione forzata.

Ne consegue una questione di particolare interesse, ossia se siano riservate alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti, tra i fatti estintivi dell'obbligazione tributaria, **la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento**.

Tale questione, però, non è di facile interpretazione, tanto che la giurisprudenza sull'argomento registra decisioni contrastanti e divergenti.

Ciò premesso, con un primo orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte, a SS.UU., ha ritenuto che *“la notifica della cartella di pagamento non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario... non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni”* ([Cass. Civ. n. 34447/2019](#)).

Sulla base di tale indirizzo si potrebbe ipotizzare la prevalenza della giurisdizione del **giudice ordinario**, essendo quest'ultimo l'unico naturalmente competente ad accertare **l'esistenza di eventi estintivi** del credito ed a svolgere la verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata.

Sennonché le stesse SS.UU. della Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 7822/2020](#), cercando

di far ulteriormente chiarezza sull'argomento, hanno stabilito, riprendendo il principio statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 114/2018, che la **linea di confine** fra giurisdizione ordinaria e quella tributaria **è costituita dalla notifica della cartella esattoriale**.

In particolare, le SS.UU., con la pronuncia citata, hanno determinato **il discriminio fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine alla pretesa tributaria sorta con un atto esecutivo**, nei termini seguenti: “*a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)*”.

La Suprema Corte, con la recente [ordinanza n. 21642/2021](#), si è conformata al principio sopra esposto, confermando la **giurisdizione del giudice tributario** sulla questione relativa alla **prescrizione della pretesa azionata dall'Ente Impositore nei confronti del contribuente**.

LAVORO E PREVIDENZA

Sanzioni dovute se il professionista non riceve risposta dalla Cassa sui contributi dovuti

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **dubbio** del professionista in merito alla **debenza dei contributi alla Cassa di previdenza** nel caso di esercizio dell'attività in forma **societaria**, con **soci** che non svolgono attività di **commercialista**, non è **idoneo ad escludere l'applicazione delle sanzioni** previste in caso di **omesso versamento** delle somme previste.

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione**, con l'ordinanza n. 32385, depositata ieri, 8 novembre.

Un **dottore commercialista** promuoveva ricorso per cassazione, denunciando, tra l'altro, l'**illegitima applicazione delle sanzioni** irrogate per **non aver il professionista assoggettato a contribuzione i redditi percepiti** dall'attività esercitata nell'ambito di una **società** composta non esclusivamente da commercialisti.

Riteneva infatti **non dovuta la sanzione** per avere operato in buona fede, stante la **mancata conferma dell'esistenza dell'obbligo da parte della stessa Cassa di previdenza**. A tal fine venivano richiamate le previsioni dell'[articolo 3 L. 689/1981](#), in forza del quale *“Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”*.

Veniva a tal proposito evidenziato come alcuni soci **non svolgessero attività di commercialista**, e, per tale motivo, il professionista **aveva trasmesso apposita richiesta di chiarimenti alla Cassa di previdenza**, la quale, tuttavia, **non aveva fornito alcuna risposta**.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha tuttavia ritenuto **infondata la questione**, ribadendo che **la buona fede** rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esistono **elementi effettivamente idonei** a generare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, risultando quindi che il

trasgressore abbia fatto tutto il possibile per **conformarsi a quanto statuito dalla legge**.

Ai fini dell'esclusione dall'applicazione delle sanzioni **non assume rilievo**, invece, lo **stato soggettivo** del professionista, essendo necessario far riferimento alle **norme**, che, al di là dell'aspetto puramente **psicologico**, devono essere **idonee a fondare l'applicazione del richiamato articolo 3 L. 689/1981**.

Tra l'altro **grava sul trasgressore l'onere di provare** di aver agito **in assenza di colpevolezza** e, nel caso di specie, la Corte di Cassazione non ha ritenuto fornita la suddetta prova.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione fra la successione universale e la mera evoluzione organizzativa

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

CRISI D'IMPRESA E OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le **Sezioni Unite** della **Corte di Cassazione**, nella [sentenza n. 21970 del 30.07.2021](#), risolvono, forse, un lungo **dibattito dottrinale** ed un **contrasto giurisprudenziale** che si protrae da lungo tempo in relazione alla **natura della fusione** societaria; il punto di partenza è la presa d'atto che si è generato un certo **disorientamento** anche in seno alla stessa Corte di Cassazione, il che ha condotto alla rimessione della fattispecie alle Sezioni Unite.

La fusione, come pure la scissione, rispetto ad altre operazioni straordinarie che possono interessare la vita delle società, ha **una particolarità** la quale risiede nel fatto che **i soci proseguono nell'attività d'impresa** mediante una **struttura organizzativa diversa**.

Dopo la Riforma del diritto societario del 2004, si è quindi fatta ampia strada in dottrina e giurisprudenza **la tesi**, divenuta poi del tutto **maggioritaria**, secondo cui la fusione di società **non determina l'estinzione dell'incorporata** (e né crea un nuovo soggetto in sostituzione delle società fuse), bensì **attua un'unificazione** mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti, così da risolversi in un **fenomeno meramente evolutivo-organizzativo** del medesimo soggetto giuridico il quale prosegue la propria attività ma inserito in **un contesto organizzativo modificato** (si veda la sentenza della **Cassazione a SS.UU., n. 2637/2006** poi seguita e ripresa da numerose altre pronunce).

A questa tesi si contrapponeva quella per così dire più tradizionale, che vede nella fusione una **vicenda estintiva dell'ente societario con effetto devolutivo-successorio**.

Questo orientamento ha trovato di recente **nuove adesioni giurisprudenziali** (si veda, **Cassazione n. 9137/2020, n. 5640/2020**) che hanno perciò ritenuto necessario un ritorno alle Sezioni Unite, anche a partire dalla considerazione che nell'ordinamento italiano il **Legislatore non ha inserito disposizioni specifiche** volte a fornire una qualificazione giuridica esplicita della fusione, e né ha fornito indicazioni circa i suoi effetti sul piano soggettivo.

In particolare, secondo la pronuncia delle SS.UU. qui in commento, la tesi della **natura meramente evolutivo-organizzativa** della fusione avrebbe **il limite** di fondarsi principalmente sulla modifica intervenuta nel testo delle disposizioni che regolano gli **effetti della fusione**; infatti, mentre la versione originaria della norma faceva esplicito riferimento alle “**società estinte**” – rivolgendosi alle incorporate, nella fusione per incorporazione, ed alle società fuse, nella fusione propria – la **disciplina post riforma** del diritto societario del 2004 (**D.Lgs. 6/2003**) non riporta più tale appellativo, prescrivendo solamente che l’incorporante o la società risultante dalla fusione **assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti** alla fusione, **proseguendo** in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione, inclusi quelli processuali.

Da qui la tesi secondo cui l’incorporata **non si estinguerebbe**, ma **proseguirebbe** la propria vita seppure in un contesto organizzativo evoluto e perciò modificato.

Si tratta, ad avviso delle SS.UU. della Cassazione, di **un fondamento troppo debole** per poter basare una tesi di tale portata.

Perciò, anche richiamando un *excursus* della **disciplina comunitaria** sulla fusione, dove essa viene definita come l’operazione in cui una o più società “*tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferiscono ad un’altra l’intero patrimonio attivo e passivo*”, la Cassazione **ritorna alla vecchia tesi** della fusione come **vicenda estintiva** della società mediante un **fenomeno di successione universale** simile a quello ***mortis causa***, in cui si sommano tutti i caratteri della fusione che vengono identificati nei seguenti:

1. **concentrazione**, in quanto la fusione comporta comunque un “**ampissima riorganizzazione aziendale**” con l’effetto che l’incorporante **subentra in tutti i diritti e gli obblighi** delle società partecipanti;
2. **estinzione**, in quanto l’incorporata, specularmente a quanto sopra appena detto in merito al fatto che l’incorporante subentra nei rapporti giuridici della stessa, **non li conserverà**, e con l’iscrizione dell’atto di fusione al registro imprese **cesserà di essere un soggetto del mercato**; alla successione di tipo **giuridico-formale**, si accompagna la **continuazione dell’impresa** originaria secondo una **diversa organizzazione** e con nuovi assetti;
3. **successione**: si verifica infatti una vera e propria **dissoluzione dell’ente** contestuale ad un **fenomeno successorio**, ossia all’estinzione dell’incorporata si accompagna la contestuale sua sostituzione con l’incorporante;
4. **legittimazione processuale** e subentro in corso di causa.

Perciò, secondo la pronuncia delle SS.UU., che non mancherà certo di suscitare **nuovo dibattito in dottrina**, ponendo peraltro temi di tutt’altro che marginale rilevanza anche sul piano degli **adempimenti connessi** all’esecuzione della fusione e ad i suoi effetti, **riorganizzazione e concentrazione**, da una parte, e **estinzione e successione**, dall’altra, **non sono concetti incompatibili** ed antitetici, bensì **si verificano tutti insieme** senza alcuna differenza cronologica in quanto derivanti, tutti, dall’iscrizione dell’atto di fusione nel registro imprese.

CONTABILITÀ

Assegnazione dei beni ai soci: le scritture contabili

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

ACCERTAMENTI 2021: OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO, TERMINI E ASPETTI OPERATIVI PER UNA EFFICACE STRATEGIA DIFENSIVA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'operazione di assegnazione dei beni ai soci rappresenta, sotto il profilo giuridico, **la restituzione ai soci** (o ad un socio) **di parte dei conferimenti e/o versamenti effettuati nel corso della vita della società**.

Dal punto di vista contabile, **le scritture che la società assegnante deve effettuare dipendono dal valore del bene (o dei beni) oggetto di assegnazione**, che è pari al valore di mercato alla data dell'operazione.

Più nello specifico, sono tre le situazioni che si possono verificare:

- il bene oggetto di assegnazione ha un valore **superiore** al suo valore netto contabile;
- il bene oggetto di assegnazione ha un valore **pari** al suo valore netto contabile;
- il bene oggetto di assegnazione ha un valore **inferiore** al suo valore netto contabile.

Il valore netto contabile è calcolato mediante **differenza tra il costo di acquisto aumentato degli oneri accessori e il fondo d'ammortamento alla data dell'operazione di assegnazione**.

Procediamo ad analizzare le tre situazioni sopra delineate.

Valore del bene oggetto di assegnazione pari al valore netto contabile

Prendiamo in considerazione il seguente esempio: la società Beta realizza un utile di 200 euro. Dopo aver accantonato la quota del 5% a riserva legale ed un altro 5% a riserva straordinaria, viene deciso di distribuire l'utile pari a 180 euro ai tre soci:

- 60 euro al socio A;
- 60 euro al socio B;

- un immobile (**costo storico 100 euro e fondo ammortamento 40 euro**) al socio C.

Alla data di approvazione del bilancio la scrittura sarà la seguente:

30/04/2021			
Utile dell'esercizio	a	<i>Diversi</i>	
		Riserva Legale	10
		Riserva Straordinaria	10
		Socio A c/Utili	60
		Socio B c/Utili	60
		Socio C c/Utili	60
			200

Poi occorrerà liquidare il valore netto contabile dell'immobile:

30/04/2021

Fondo amm. Immobile	a	Immobile	40
---------------------	---	----------	----

Ed infine devono essere effettuate le scritture relative alla chiusura del debito nei confronti dei soci:

30/04/2021

Socio A c/utili	a	Banca c/c	60
-----------------	---	-----------	----

30/04/2021

Socio B c/utili	a	Banca c/c	60
-----------------	---	-----------	----

30/04/2021

Socio C c/utili	a	Immobile	60
-----------------	---	----------	----

In questo caso, come risulta evidente, non si genera alcun effetto reddituale.

Valore del bene oggetto di assegnazione superiore al valore netto contabile

Se, differentemente dal caso precedente, il **valore di assegnazione del bene è superiore al valore netto contabile** si genererà una **plusvalenza**. Prendiamo in considerazione il seguente esempio: la società Beta realizza un utile di 200 euro. Dopo aver accantonato la quota del 5% a riserva legale ed un altro 5% a riserva straordinaria, viene deciso di distribuire l'utile pari a 180 euro ai tre soci:

- 60 euro al socio A;
- 60 euro al socio B;
- un immobile (**costo storico 100 euro e fondo ammortamento 60 euro**) al socio C.

Alla data di approvazione del bilancio la scrittura sarà la seguente:

30/04/2021

Utile dell'esercizio	a	<i>Diversi</i>		200
		Riserva legale	10	
		Riserva straordinaria	10	
		Socio A c/utili	60	
		Socio B c/utili	60	
		Socio C c/utili	60	

Poi occorrerà liquidare il valore netto contabile dell'immobile:

30/04/2021

Fondo amm. immobile	a	Immobile	60
---------------------	---	----------	----

Ed infine devono essere effettuate le scritture relative alla chiusura del debito nei confronti dei soci:

Socio A c/utilì	a	Banca c/c	60
Socio B c/utilì	a	Banca c/c	60
Socio C c/utilì	a	<i>Diversi Immobili Plusvalenza</i>	60

Valore del bene oggetto di assegnazione inferiore al valore netto contabile

Nella terza e ultima fattispecie, invece, emergerà una **minusvalenza**. Infatti, l'immobile da assegnare al socio C viene valutato 60 euro contro un valore netto contabile di 80 euro. Prendiamo in considerazione il seguente esempio: la società Beta realizza un utile di 200 euro. Dopo aver accantonato la quota del 5% a riserva legale ed un altro 5% a riserva straordinaria, viene deciso di distribuire l'utile pari a 180 euro ai tre soci:

- 60 euro al socio A;
- 60 euro al socio B;
- un immobile (**costo storico 100 euro e fondo ammortamento 20 euro**) al socio C.

Alla data di approvazione del bilancio la scrittura sarà la seguente:

30/04/2021

Utile dell'esercizio	a	<i>Diversi</i>		200
		Riserva legale	10	
		Riserva straordinaria	10	
		Socio A c/utili	60	
		Socio B c/utili	60	
		Socio C c/utili	60	

Poi occorrerà liquidare il valore netto contabile dell'immobile:

30/04/2021

Fondo amm. immobile	a	Immobile	20
---------------------	---	----------	----

Ed infine devono essere effettuate le scritture relative alla chiusura del debito nei confronti dei soci:

Socio A c/utilì	30/04/2021	a	Banca c/c	60
Socio B c/utilì	30/04/2021	a	Banca c/c	60
<i>Diversi</i>	30/04/2021	a	Immobili	80
Socio C c/utilì				60
Minusvalenza				20